



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

## Privacy 4.0: sanzioni

Il GDPR cambia radicalmente l'impostazione dell'apparato sanzionatorio che sarà più pesante di quello attuale, con la possibilità per il Garante di modulare le sanzioni amministrative in relazione ad una serie di elementi. Le sanzioni penali saranno, invece, previste dai singoli Stati UE.

L'impostazione dell'apparato sanzionatorio cambierà radicalmente dal prossimo 25 maggio 2018.

Infatti, mentre il Codice privacy prevede sanzioni penali e **sanzioni amministrative** comprese tra un minimo e un massimo, il Regolamento UE 2016/679 prevede solo due tipologie di sanzioni amministrative per le quali non è previsto un importo minimo:

- **sanzione pecuniaria** fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

- **sanzione pecuniaria** fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

L'Autorità competente al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso dovrà tenere conto di una serie di elementi prefissati.

Per quanto concerne le **sanzioni penali**, il GDPR lascia la previsione ai singoli Stati.

Cosa cambia	Prima	Dopo
	Fino al 24 maggio 2018	Dal 25 maggio 2018
<b>Sanzioni amministrative</b>	Disciplinate dagli artt. 161-166 del Codice Privacy	Il Regolamento prevede due tipologie di sanzioni amministrative:  · sanzione pecuniaria <b>fino a 10 milioni di euro</b> o, per le imprese, <b>fino al 2% del fatturato mondiale</b> totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore  · sanzione pecuniaria fino a <b>20 milioni di euro</b> o, per le imprese, <b>fino al 4% del fatturato mondiale</b> totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore
<b>Modulazione</b>	Possibilità del Garante di modulare le sanzioni fra il minimo ed il massimo stabilito	Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene



## CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la **gravità** e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il **carattere doloso o colposo** della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il **grado di responsabilità** del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le **categorie di dati** personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;

j) l'adesione ai **codici di condotta** o ai meccanismi di certificazione;

k) eventuali **altri fattori** aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

---

### Sanzioni penali

Disciplinate dagli artt. 167-172 del Codice

La previsione è lasciata ai singoli Stati dell'Unione europea



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI